

Messaggio

numero

6783

data

9 aprile 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Finanziamento dei progetti di sviluppo regionale nell'agricoltura: modifica degli articoli 6 e 7 della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di modifica degli articoli 6 e 7 della Legge sull'agricoltura. L'adeguamento mira a introdurre la possibilità di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone nell'ambito dei progetti di sviluppo regionale nell'agricoltura e segnatamente per la fase dell'acquisizione dei dati di base nonché per la loro realizzazione.

I. INTRODUZIONE

La possibilità di concedere aiuti finanziari per miglioramenti strutturali sotto forma di aiuti agli investimenti è disciplinata a livello federale dalla Legge federale sull'agricoltura (LAgr) nonché dall'Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt), mentre a livello cantonale essa è disciplinata dalla Legge sull'agricoltura e dal relativo Regolamento.

Per quanto concerne segnatamente i progetti di sviluppo regionale (PSR), osserviamo come solamente le normative federali hanno introdotto la possibilità di aiuti finanziari, così come di seguito descritto. A livello cantonale non esiste invece alcuna base legale che codifichi quanto introdotto a livello federale.

Da qui la necessità di proporre la modifica degli articoli 6 e 7 della Legge sull'agricoltura, al fine di permettere la realizzazione di PSR in Ticino.

Inizialmente era previsto di inserire questa modifica legislativa nel progetto di revisione completo della Legge sull'agricoltura, così da sottoporre al Gran Consiglio un pacchetto unico. Tuttavia, poiché la riforma legislativa totale, già in fase di elaborazione, dovrà tener conto delle decisioni finali delle Camere federali sulla politica agricola 2014-2017 che giungeranno solo nei prossimi mesi, si è deciso di anticipare la proposta di modifica degli articoli 6 e 7, così da poter rispondere, con l'adeguata base legale, alle esigenze poste dai PSR.

Basi legali federali

- **Art. 93 cpv. 1 lett. c della Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998**

Nel quadro della politica agricola 2007, il Parlamento ha adottato l'articolo summenzionato che consente alla Confederazione di sostenere progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante. In tal modo s'intende rafforzare l'impostazione regionale della politica agricola e il contributo dell'agricoltura allo sviluppo delle aree rurali. L'unica limitazione posta - come sopra evidenziato - è che l'agricoltura partecipi in modo preponderante. Il sostegno comporta il cofinanziamento da parte di Confederazione e Cantoni (il finanziamento federale è subordinato a quello cantonale). In virtù di tale disposizione, nel 2004 l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), in collaborazione con i Cantoni interessati, ha lanciato due progetti pilota, uno in Ticino (Brontallo, Valle Maggia), l'altro in Vallese (St. Martin, Val d'Hérens), che hanno permesso di raccogliere esperienze positive.

Sulla scorta della base legale formalmente in vigore dal 1. gennaio 2004 e tenuto conto di quanto emerso dai progetti pilota lanciati in Ticino e in Vallese sono state in seguito emanate le disposizioni d'esecuzione entrate in vigore il 1. gennaio 2007 (modifica 8 novembre 2008 dell'Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura).

- **Art. 11a dell'Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998**

Condizioni e requisiti

I progetti di sviluppo regionali possono avere successo a condizione che vengano lanciati da attori locali e godano del sostegno di un ente promotore locale nel quale devono essere rappresentati adeguatamente anche i contadini. La partecipazione preponderante prescritta dalla L'Agr è valutata in base a tre criteri diversi:

- almeno la metà dell'offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola;
- almeno la metà delle prestazioni lavorative necessarie all'offerta è fornita da famiglie contadine, o
- almeno la metà dei voti nell'organizzazione promotrice è detenuta dai contadini.

Obiettivi

- sostenere le zone periferiche;
- creare valore aggiunto nell'agricoltura (eventualmente anche nei settori affini);
- rafforzare la collaborazione con il turismo, l'artigianato e l'economia forestale.

I PSR non perseguono soltanto obiettivi di natura economica, bensì possono fornire un valido contributo allo sviluppo sostenibile della regione, in quanto tengono conto anche degli interessi pubblici (ad esempio. aspetti ecologici, sociali e culturali). I beni pubblici come la promozione della compensazione ecologica o la conservazione e il ripristino del patrimonio culturale e paesaggistico migliorano le condizioni di vita nella regione e possono contribuire indirettamente ad aumentarne il valore aggiunto. I PSR contribuiscono inoltre a rafforzare l'identità degli attori locali.

I PSR si applicano a livello comunale o regionale. In casi eccezionali può essere preso in considerazione anche un comprensorio locale, sovraregionale o intercantonale.

Al fine di sfruttare le sinergie ed evitare conflitti in relazione agli obiettivi, i PSR devono essere coordinati con lo sviluppo regionale, la pianificazione del territorio e con la protezione della natura e del paesaggio.

II. ITER PROCEDURALE DEFINITO DALLE AUTORITÀ FEDERALI

L'iter procedurale si suddivide essenzialmente in tre fasi:

- 1) fase per accertamenti preliminari: comprende l'idea di progetto (competenza: comitato di iniziativa), la decisione sul sostegno degli accertamenti preliminari (competenza: UFAG), gli accertamenti preliminari con accompagnamento specializzato "coaching" (competenza: comitato d'iniziativa) e la decisione sull'ulteriore procedura (competenze: UFAG e Cantone)
- 2) fase di acquisizione dei dati di base: comprende la pianificazione del progetto (competenze: ente promotore/Cantone), la domanda di contributo (competenze: Cantone) e la convenzione (competenze: UFAG e Cantone)
- 3) fase di realizzazione: comprende la realizzazione (competenze: ente promotore/Cantone) e la fine delle realizzazione/conclusione del progetto (competenze: ente promotore/Cantone/UFAG)

In vista della fase che va dalla concretizzazione di un'idea all'elaborazione di un progetto sono necessari accertamenti preliminari. Prima di iniziare i lavori di pianificazione in relazione ai provvedimenti di miglioramento strutturale, occorre effettuare analisi preliminari che illustrino il potenziale di creazione di valore aggiunto e l'economicità dell'idea di progetto, nonché il coordinamento con obiettivi di sviluppo regionale. I costi per accertamenti preliminari possono beneficiare di un sostegno finanziario dell'UFAG nel quadro di un accompagnamento specializzato di iniziative di progetto agricole "coaching" (per un massimo di 20'000 franchi). Per tale provvedimento non è richiesta alcuna partecipazione finanziaria da parte del Cantone. Al termine degli accertamenti preliminari l'UFAG decide se e a quali condizioni intende sostenere l'ulteriore elaborazione di un progetto di sviluppo regionale. Si entra così nella fase di acquisizione dei dati di base che vede coinvolti principalmente l'ente promotore e il Cantone.

La suddetta fase prevede inizialmente la pianificazione del progetto (pianificazione edilizia, progetto preliminare, pianificazione ecologica, coordinamento con gli uffici, pubblicazione giusta l'art. 12/12a LPN e l'art. 13 OMSt, opposizione/ricorsi), seguita dalla domanda di concessione del contributo per la fase di realizzazione. Giusta l'articolo 15b dell'OMSt può essere concesso il contributo finanziario per la fase di acquisizione dei dati di base.

La domanda di contributo, in base all'art. 21 OMSt, deve essere inoltrata al Cantone, il quale, se ritiene adempite le condizioni di assegnazione, trasmette una corrispondente domanda di contributo all'UFAG.

Il progetto deve essere presentato corredato di un preventivo dei costi, approvato dal Cantone e trasmesso all'UFAG. Il Cantone deve inoltre presentare, conformemente all'art. 25 OMSt, la decisione passata in giudicato di approvazione del progetto e di concessione dell'aiuto finanziario cantonale e la prova della pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 97 LAgr. Occorre inoltre illustrare il potenziale di creazione di valore aggiunto, l'interesse pubblico, l'economicità dei provvedimenti e il coordinamento con lo sviluppo regionale, i parchi di importanza nazionale e la pianificazione del territorio.

I costi che danno diritto ai contributi sono convenuti specificamente per i singoli provvedimenti presi nell'ambito del progetto. I criteri per la valutazione di tali costi sono l'interesse dell'agricoltura e altri interessi pubblici (art. 15b OMSt). L'esistenza di interessi non agricoli determina la riduzione dei costi che danno diritto ai contributi, mentre gli interessi dei settori affini all'agricoltura non comportano alcuna riduzione. In tale ambito rientrano gli interessi dell'artigianato, del turismo e dell'economia forestale e del legno, purché il progetto implichi un'intensa cooperazione intersettoriale.

L'UFAG esamina la conformità del progetto con la legislazione federale, il rispetto degli oneri e delle condizioni stabilite nonché l'opportunità dal profilo agricolo e tecnico.

In seguito l'Ufficio federale assegna, se del caso, il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione. In applicazione dell'art. 16 cpv. 3 OMSt, i contributi per i PSR sono fissati su una base forfetaria in una convenzione secondo l'art. 28a OMSt. L'importo forfetario è calcolato in base alle aliquote di cui all'art. 16 cpv. 1 lett. a OMSt.

La Confederazione prevede un'aliquota massima del 40% per le zone di montagna II-IV e regione d'estivazione, del 37% per la zona collinare e zona di montagna I e del 34% per la zona di pianura. In tale ottica il Cantone si allinea nell'applicazione delle suddette aliquote. Una volta approvata la modifica degli articoli 6 e 7 della Legge sull'agricoltura le aliquote di contributo relative ai PSR saranno modificate nel Regolamento cantonale conformemente alla normativa federale (art. 16 OMSt).

In applicazione dell'art. 28a OMSt, la convenzione tra la Confederazione, il Cantone ed eventualmente i fornitori di prestazioni è conclusa sotto forma di un contratto di diritto pubblico. Essa ha per oggetto la realizzazione di uno o più progetti.

Il Cantone deve presentare i documenti che servono da base per la convenzione e più precisamente l'approvazione del progetto da parte dell'autorità cantonale competente, la prova della pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 97 LAgr, le condizioni e gli oneri stabiliti dal Cantone e la documentazione tecnica (art. 25a OMSt). La convenzione deve disciplinare:

1. gli obiettivi del progetto;
2. i provvedimenti che consentono di realizzare l'approccio globale;
3. i contributi;
4. il controlling;
5. il versamento dei contributi;
6. la garanzia delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario;
7. gli oneri e le condizioni della Confederazione;
8. la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 97 LAgr;
9. le disposizioni da prendere se gli obiettivi non sono stati raggiunti;
10. la durata e la risoluzione della convenzione.

L'UFAG effettua controlli saltuari circa l'esecuzione dei provvedimenti e l'utilizzazione dei fondi federali versati e questo affinché siano adempiuti i requisiti del controlling.

Infine, per quanto concerne il pagamento al Cantone, quest'ultimo può esigere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell'avanzamento dei lavori. L'importo minimo di ogni pagamento parziale è di 40'000 franchi. È possibile versare un massimo dell'80% del contributo complessivo approvato sotto forma di pagamenti parziali. Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su singola richiesta del Cantone, che deve essere corredata da un confronto tra preventivo e costi effettivi di costruzione, nonché dai piani dell'opera eseguita, da una copia del verbale di consegna dell'opera e da un rapporto finale contenente, tra l'altro, una documentazione dell'opera realizzata. Nel rapporto finale occorre inoltre illustrare l'adempimento delle condizioni e degli oneri di cui alla convenzione.

III. SITUAZIONE ATTUALE DEI PSR IN TICINO

In mancanza della base legale nella Legge sull'agricoltura, in via del tutto transitoria la fase di approfondimento di alcuni progetti di sviluppo regionali ai sensi dell'art. 93 della Legge federale sull'agricoltura è oggi sostenuta finanziariamente tramite lo strumento della politica economica regionale. In particolare, sono stati sostenuti i progetti Walsersdorf Bosco Gurin, BlenioPlus e Centro agricolo Valle Verzasca.

Attualmente è inoltre in fase di allestimento la decisione ai sensi della politica economica regionale per la fase di approfondimento del progetto "Transumanza".

Considerata l'importanza di queste iniziative, soprattutto per le regioni periferiche, la politica regionale, nell'ottica del coordinamento delle politiche settoriali e come indicato nel Programma d'attuazione per il periodo 2012-2015, intende incentivare la loro realizzazione con un contributo forfetario di 500'000 franchi a progetto. Altri interventi tramite lo strumento della politica economica regionale, su progetti che rientrano nell'art. 93 della Legge federale sull'agricoltura, sono comunque esclusi, come concordato nel Gruppo strategico per la politica regionale.

In totale, in Ticino sono attualmente allo studio sette PSR, presentati nel dettaglio nel documento allegato al messaggio. Di seguito una sintesi:

Walsersdorf Bosco Gurin

L'obiettivo del progetto consiste nel potenziare ulteriormente l'offerta di Bosco Gurin mediante la creazione di strutture agrituristiche e la sistemazione di infrastrutture agricole esistenti e la costruzione di nuove, in stretta collaborazione con gli agricoltori e piccoli imprenditori locali creando valore aggiunto alla produzione agricola regionale.

Il costo complessivo è pari a 10.25 milioni di franchi di cui sono computabili 8.10 milioni di franchi.

Il PSR Walsersdorf Bosco Gurin è in fase di ultimazione della procedura di acquisizione dei dati di base.

Blenioplus

L'obiettivo del progetto consiste nel creare un caseificio con punto di vendita valorizzando sentieri tematici che lo raggiungono. I suddetti sentieri si collegheranno ad infrastrutture agrituristiche già presenti, oltre che ad edifici e manufatti storici regionali. Il progetto prevede inoltre l'allacciamento all'impianto futuro di Biomassa della Blenio SA al fine di utilizzare energia rinnovabile per il funzionamento del caseificio.

Nell'ambito di questo progetto il Consiglio di Stato ha dato mandato alla Società Agridea, specializzata in questo tipo di analisi al fine di studiare la situazione attuale della filiera del latte nel nostro Cantone in modo di mettere in evidenza le potenzialità e le necessità del mercato del latte. I primi risultati saranno a disposizione a inizio maggio 2013.

Il costo complessivo è pari a 11.55 milioni di franchi di cui sono computabili 9.24 milioni di franchi.

Per la fase di acquisizione dei dati di base il PSR Blenioplus ha ottenuto in data 31 ottobre 2012 il contributo cantonale tramite lo strumento della politica economica regionale e in data 4 febbraio 2013 il contributo federale.

Centro agricolo Valle Verzasca

L'obiettivo del progetto consiste nella creazione del centro agricolo Valle Verzasca. Il centro vuole riunire le forze dell'agricoltura verzaschese per creare nuove sinergie e nuove idee di business all'interno del settore agricolo, offrire servizi e spazi che rispecchino le esigenze concrete degli agricoltori locali, incoraggiare il commercio di prodotti agricoli regionale con valore aggiunto e stimolare la collaborazione del settore agricolo con il settore turistico, gastronomico, artigianale e paesaggistico.

Il costo complessivo è pari a 11.40 milioni di franchi di cui sono computabili 7.44 milioni di franchi.

Per la fase di acquisizione dei dati di base, il PSR della Valle Verzasca ha ottenuto in data 31 ottobre 2012 il contributo cantonale tramite lo strumento della politica economica regionale e in data 4 febbraio 2013 il contributo federale.

Valle Onsernone

Gli obiettivi generali del progetto consistono nella creazione di valore aggiunto nell'agricoltura (eventualmente in combinazione con settori affini), nel rafforzamento della collaborazione intersettoriale e nella promozione dei cicli di produzione regionali nonché nelle realizzazioni di questioni d'interesse pubblico. Questi obiettivi si completano con lo scopo primario di assicurare nella valle un tessuto agricolo di base per il futuro. La presenza dell'agricoltura è un elemento essenziale della gestione territoriale e paesaggistica della Valle Onsernone e il suo mantenimento è anche un obiettivo per la garanzia della biodiversità e della qualità paesaggistica.

In data 4 ottobre 2012 l'UFAG ha comunicato di ritenere conforme la bozza di progetto di sviluppo regionale inoltrata e pertanto di entrare in materia al sostegno finanziario richiesto per l'accompagnamento specializzato.

PSR Basodino 3'272 msm (Valle Bavona)

L'obiettivo del PSR Basodino è di permettere agli agricoltori della Valle Maggia di risolvere i problemi aziendali legati alla trasformazione del latte, facilitare la collaborazione tra le aziende stesse e consentire al Patriziato di Bignasco di consolidare a lungo termine la gestione dell'Alpe Robiei e alla Fondazione Monti e Paesaggio di Brontallo di completare la sua offerta agrituristica. Si potrà inoltre aumentare il valore aggiunto risultante dall'attività delle singole aziende agricole.

Il costo complessivo corrisponde all'importo computabile pari a 8.10 milioni di franchi.

In data 5 ottobre 2011 l'UFAG ha comunicato di ritenere conforme la bozza di progetto di sviluppo regionale inoltrata e pertanto di entrare in materia al sostegno finanziario richiesto per l'accompagnamento specializzato.

In data 30 aprile 2012 è stato trasmesso all'UFAG il dossier completo relativo agli accertamenti preliminari. Attualmente siamo in attesa di una presa di posizione da parte dell'Autorità federale in merito alla conclusione della fase preliminare.

PiùMognA + viva

L'obiettivo del progetto è la salvaguardia del patrimonio agricolo e alpestre integrandolo a un'offerta turistica, culturale e sportiva.

Il costo complessivo è pari a 30.10 milioni di franchi di cui sono computabili 11.58 milioni di franchi.

In data 16 marzo 2011 è stata conclusa la fase degli accertamenti preliminari con esito positivo dell'accompagnamento specializzato. Siamo tuttora in fase di analisi per poter accedere alla fase di acquisizione dei dati di base del PSR.

Transumanza: dal Piano di Magadino al Gaggio d'Albagno

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere un valore aggiunto all'agricoltura sfruttando le risorse locali della montagna, creando collaborazioni con settori affini all'agricoltura, in particolare il settore agroalimentare, il turismo, la gestione del territorio e la produzione di energia rinnovabile.

Il costo complessivo è pari a 21.10 milioni di franchi di cui sono computabili 9.23 milioni di franchi.

In data 24 novembre 2011 è stata conclusa la fase degli accertamenti preliminari con esito positivo dell'accompagnamento specializzato. Siamo tuttora in fase di analisi per poter accedere alla fase di acquisizione dei dati di base del PSR.

IV. DESCRIZIONE MODIFICA DI LEGGE

Il capitolo III della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 concernente i miglioramenti strutturali elenca all'articolo 6 le diverse opere strutturali che possono beneficiare degli aiuti all'investimento, all'articolo 7 i beneficiari degli aiuti e all'articolo 8 la modalità di concessione di quest'ultimi.

Infatti, strutture idonee migliorano la competitività e aumentano il margine di manovra imprenditoriale del gestore dell'azienda. Consentono inoltre di reagire più prontamente ai cambiamenti di mercato (orientamento della produzione aziendale, commercializzazione diretta, possibilità di guadagno supplementare o accessorio, ecc.). I miglioramenti strutturali collettivi rappresentano un efficace strumento per raggiungere obiettivi agricoli ed economici generali di concerto con altri settori (promozione di regioni marginali, sistemazione del territorio, protezione dell'ambiente).

La normativa cantonale appena citata non contempla però la possibilità di finanziare la fase di acquisizione dei dati di base e la realizzazione dei PSR.

Tenuto conto dei sette PSR attualmente in corso di studio e di pianificazione del progetto, è necessario al più presto disporre di una base legale cantonale analogamente a quanto previsto a livello federale. La modifica cantonale concerne solamente l'oggetto finanziabile (fase di acquisizione dei dati di base e realizzazione PSR). Per quanto concerne invece le modalità procedurali, condizioni e requisiti concernenti la concessione degli aiuti relative ai PSR, non previste dalla normativa cantonale, si applicheranno per analogia le disposizioni federali, segnatamente l'OMSt. Per quanto riguarda le aliquote di contributo relative ai PSR, quest'ultime saranno modificate nel Regolamento cantonale conformemente alla normativa federale (art. 16 OMSt) una volta approvata la modifica degli articoli 6 e 7 della Legge sull'agricoltura.

La modifica degli attuali articoli 6 e 7 della Legge sull'agricoltura, con l'aggiunta della possibilità di procedere con aiuti all'investimento in caso di acquisizione dei dati di base e

di realizzazione dei PSR, permette di creare, in modo manifesto, un valore aggiunto nell'agricoltura, ad esempio attraverso il mantenimento e la creazione di posti di lavoro e l'utilizzo delle risorse regionali. Per quanto attiene ai beneficiari e alle condizioni concernenti gli aiuti agli investimenti, è necessario introdurre la relativa base legale all'articolo 7 della Legge sull'agricoltura, che sostanzialmente segue l'impostazione adottata dalla Confederazione all'articolo 11 a dell'OMSt. Con le condizioni poste all'articolo 7 si ritiene che gli interessi dell'agricoltura nei progetti di sviluppo regionale siano sostanzialmente garantiti.

I progetti sono impostati in modo tale da promuovere la collaborazione intersettoriale regionale tra l'agricoltura e i settori affini (artigianato, turismo, economia forestale e del legno), nonché i flussi regionali delle merci. Il PSR deve adempiere le condizioni secondo cui l'agricoltura deve partecipare in modo preponderante. Lo sviluppo regionale presuppone un operato collettivo e un adeguato coinvolgimento di aziende agricole. La collaborazione regionale su un arco di tempo di diversi anni deve essere garantita dagli statuti degli enti promotori o da accordi in tal senso tra i partner del progetto.

V. PERSONALE

I sette PSR sono sinora stati coordinati e portati avanti dal capo della Sezione dell'agricoltura e dal capo dell'Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione.

Tuttavia, poiché attualmente i PSR stanno entrando nella fase di acquisizione dei dati di base o nella fase di realizzazione, è indispensabile disporre di un'unità dedicata a tempo determinato, per la durata dei progetti (per un massimo di 4-6 anni), da impiegare presso l'Ufficio delle miglione strutturali e della pianificazione. Solo dopo i lavori preparatori si sono potute definire le reali esigenze per questa tipologia di progetti, molto complessi nella loro analisi e nel loro sviluppo, considerato che prevedono parecchie opere di diverso tipo, finanziariamente molto onerose, che richiedono particolare attenzione nelle analisi preparatorie, nell'accompagnamento e nel monitoraggio successivo, affinché i soldi pubblici siano oculatamente impiegati e gli obiettivi siano pienamente raggiunti.

Va tenuto presente che attualmente l'Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione agricola è sottodimensionato e il fatto di doversi occupare dei PSR rischia di causare dei notevoli ritardi nell'evasione del resto delle pratiche di sussidiamento.

La richiesta di un'unità di personale a tempo determinato è dunque strettamente connessa all'esigenza di non compromettere queste opportunità di sviluppo in regioni economicamente molto fragili, nonché all'imperativo di gestire in modo rigoroso oltre 20 milioni di franchi.

VI. COSTI

La tabella di seguito esposta riassume i costi computabili e contributi ipotizzabili sulla base della documentazione in nostro possesso ad oggi. I contributi per finanziare la fase di acquisizione dei dati di base e la realizzazione sono calcolati applicando un'aliquota massima del 40% per i progetti in zona di montagna II-IV, del 37% per la zona collinare e montagna I e per i progetti in zona di pianura pari al 34%. È possibile che dopo l'acquisizione dei dati di base vi siano delle variazioni.

	FASE DI ACQUISIZIONE DEI DATI DI BASE			FASE DI REALIZZAZIONE		
	Costo computabile (mio fr)	Aliquota (%)	**Contributo cantonale (mio fr)	*Costo computabile (mio fr)	Aliquota (%)	**Contributo cantonale ipotizzabile (mio fr)
Bosco Gurin	0.140	40	0.056	8.10	40	3.24
BlenioPlus	0.295	40	0.118	9.24	40	3.69
Valle Verzasca	0.170	40	0.068	7.44	40	2.97
Piumogna Viva	Non definito	40	Non definito	11.58	40	4.63
Transumanza	0.262	34/37/40	0.089 – 0.104	9.23	34/37/40	3.13 - 3.69
Valle Bavona	Non definito	40	Non definito	8.10	40	3.24
Valle Onsernone	Non definito	40	Non definito	Non definito	40	Non definito

(*) giusta l'art. 15b OMSt i costi che danno diritto ai contributi non necessariamente corrispondono a quelli effettivamente sussidiabili.

(**) il contributo cantonale è calcolato applicando un'aliquota del 40% dei costi computati, valida per la zona di montagna e il 34% per la zona di pianura.

VII. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Le proposte avanzate nel presente messaggio corrispondono a quanto previsto nelle Linee direttive 2012-2015 (scheda 25), e nel rispettivo primo aggiornamento, per promuovere e sostenere i miglioramenti strutturali nell'agricoltura.

La spesa è iscritta nel Piano finanziario 2012-2015, settore 56, posizione 561 collegata alla tabella 818.50.

Conseguenze finanziarie

- Spese d'investimento: sì, contributi per la progettazione e la realizzazione dei PSR
- Spese di gestione corrente: sì, l'importo relativo allo stipendio per un'unità a tempo determinato
- Conseguenze sul personale: sì, un'unità a tempo determinato
- Conseguenza per i Comuni: no

VIII. CONCLUSIONE

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, vi invitiamo ad approvare l'annesso disegno di legge, che consente al Cantone di avere l'adeguata base legale per sostenere i PSR. La possibilità di procedere con aiuti all'investimento in caso di pianificazione e di realizzazione dei progetti di sviluppo regionale permette la creazione di valore aggiunto nell'agricoltura e nei settori affini, fornendo un concreto contributo all'economia delle zone periferiche e al loro sviluppo sostenibile.

Vogliate accogliere, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato: aggiornamento sui sette PSR allo studio in Ticino

Disegno di

LEGGE

sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6783 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 6 lett. s) e t) (nuove)

- s) la fase di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale;
- t) la realizzazione dei progetti di sviluppo regionale.

Art. 7 cpv. 6 (nuovo)

⁶Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo regionale che adempiono le seguenti condizioni:

- a) almeno la metà dell'offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola, o
- b) almeno la metà delle prestazioni lavorative necessarie all'offerta è fornita da famiglie contadine, o
- c) almeno la metà dei voti nell'organizzazione promotrice è detenuta dai contadini.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.